



**ORDINANZA SINDACALE DI INTERRAMENTO CARCASSE ANIMALI**

Ordinanza n. 02 del 17 gennaio 2020

Prot. nr. 361 del 17 gennaio 2020

**IL SINDACO**

**VISTA** la comunicazione della S.C. Sanità Animale Nuoro-Lanusei dalla ATS Sardegna con la quale viene segnalato che nella Zona infetta per il selvatico è risultato positivo all'esame sierologico il cinghiale identificato con nr. 558, cacciato nel Comune di IRGOLI dalla compagnia di caccia "I tre Moschettieri" di cui è responsabile il Sig. FLORIS Giovanni Paolo, come da referto dell'IZS di Sassari rapporto prova n. 7790/2020 del 14.01.2020.

**Visto** il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

**Visto** il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento Polizia Veterinaria" e successive modificazioni;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32;

**Vista** la L. 2 giugno 1988, n. 218;

**Visto** il D. M. 20 luglio 1989 n. 298;

**Visto** il Regolamento Ce n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

**Visto** il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

**Visto** il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112;

**Visto** il D.L.vo 22 maggio 1999 n. 196;

**Visto** il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54 e il D. Lgs. 20.02.2004 n. 55;

Visto il T.U.E.L.;

**Considerato** che le carcasse di animali morti devono essere prontamente distrutte al fine di evitare la diffusione di malattie infettive;

**Considerata** la distanza dello stabilimento di trattamento, l'assenza di un sistema organizzato di raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio e che il trasporto e il trattamento di tale materiale sarebbe eccessivamente oneroso rispetto allo smaltimento in loco;

**ORDINA E DISPONE**

- Che la carcassa del cinghiale identificata con il nr. 558, venga distrutta e smaltita ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 nella Loc. "Saucu Nieddu" sede di raccolta – eviscerazione – stoccaggio ed interrimento;

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art.264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. del 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 516,45 a €. 2.582,27;

Fuori dai casi sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Reg.to di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.549,37 a €. 9.296,22.

Gli organi della Vigilanza ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Si trasmette copia della presente al Servizio Veterinario di Sanità Animale per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO  
Dott. Ignazio PORCU  
DEL SINDACO  
Prov. di Nuoro

